CAMERA DEI DEPUTATI N. 405

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERRENTINO, BATTISTUZZI, STERPA

Presentata il 2 luglio 1987

Disposizioni in materia di imposta locale sui redditi agrari e di impresa

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La vigente disciplina ILOR prevede l'abbattimento dell'imponibile per una quota del 50 per cento a favore dei redditi agrari e di impresa, tanto delle persone fisiche come delle società di persone, fissando però un limite minimo e un limite massimo di deduzione: la misura minima è di lire 6 milioni e la massima di lire 12 milioni, conformemente alle modifiche apportate all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Da dodici anni quindi le citate deduzioni non sono state mai aggiornate assumendo a base delle necessarie modifiche i tassi di inflazione.

Diverse sono state le iniziative parlamentari in proposito, ma senza alcun esito a favore di una pressione fiscale divenuta eccessiva, perché aggiuntiva all'IRPEF.

La presente proposta porta il limite minimo di deduzione a lire 12 milioni e cinquecentomila lire e il limite massimo a lire venticinquemilioni, secondo quanto previsto dall'articolo 1.

La copertura dei minori cespiti conseguenti alla presente proposta è prevista dall'articolo 2.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, come modificato dall'articolo 11 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Nei confronti delle persone fisiche è dedotta, dal reddito d'impresa e dal reddito agrario una quota pari al cinquanta per cento dei redditi stessi ragguagliata ad un anno. La deduzione, salvo il ragguaglio ad anno, spetta in ogni caso in misura non inferiore a lire dodicimilionicinquecentomila né superiore a lire venticinquemilioni ».

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede con quota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759.